



Il Prefetto della provincia di Alessandria

Fasc. n. 4551/2025/Gab.

Protocollo a margine

VISTA l'ordinanza n. 6, emessa dal Sindaco del Comune di Carrega Ligure ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L. in data 30 giugno 2025 e in pari data trasmessa alla scrivente, recante l'ordine di *«riapertura della viabilità sulla S.P. 147, a partire dalla giornata di martedì 1° luglio 2025 fino al ripristino della situazione, limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 5.30 alle ore 20.00»*;

RILEVATO che l'ordinanza di cui sopra viene motivata *«per ridurre il rischio sanitario a cui viene esposta la popolazione e ripristinare il diritto di accesso alla salute impedito dalla viabilità interrotta»* oltre che per porre rimedio a riferite lesioni di diritti costituzionalmente garantiti il cui esercizio sarebbe ostacolato dalla disposta chiusura stradale;

RILEVATO che con la precedente ordinanza n. 4 del 21 giugno 2025 era stata disposta, per analoghe motivazioni, la riapertura dello stesso tratto stradale;

RICHIAMATA la nota in data 25 giugno 2025, n. 40851, con cui la scrivente ha evidenziato, relativamente alla citata ordinanza n. 4, il difetto di riferimenti normativi pertinenti e la carenza assoluta di attribuzione in ordine alla disposta revoca di effetti del provvedimento provinciale di sospensione della circolazione;

VISTA la nota del Comune di Carrega Ligure in data 26 giugno 2025, di riscontro alla comunicazione di cui sopra;

VISTA la nota del Presidente della Provincia di Alessandria in data 24 giugno 2025, n. 34434;

RICHIAMATA la propria nota in data 30 giugno 2025, n. 41651, con cui, congiuntamente al Presidente della Provincia di Alessandria, si convoca un incontro sulla problematica in oggetto per il 4 luglio 2025;

VISTA l'ordinanza n. 5, emessa dal Sindaco del Comune di Carrega Ligure ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L. in data 28 giugno 2025 e in pari data trasmessa alla scrivente, recante l'ordine alla Provincia di Alessandria di revocare il proprio provvedimento n. 1736 del 22 maggio 2025, con cui aveva disposto la chiusura al traffico di un tratto della S.P. 147;

RICHIAMATO il proprio provvedimento in data 2 luglio 2025, n. 42244, con cui è stato disposto l'annullamento della citata ordinanza n. 5;

RITENUTO che anche l'ordinanza sindacale in data 30 giugno 2025, n. 6, difetti del carattere di contingibilità, intesa quale *«impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione»* (C.d.S. sez. II, sent. 15 febbraio 2021, n. 1375), *«deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi»* (C.d.S. sez. IV, sent. 11 gennaio 2021, n. 344) e *«condizione unica in ragione della quale si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi»* (T.A.R. Pescara, sez. I, sent. 18 febbraio 2020, n. 70), interessando al contrario la stessa un atto di altra amministrazione avverso il quale ben avrebbero potuto essere esperiti, per le stesse ragioni, gli ordinari rimedi ordinamentali;

RITENUTO altresì che la motivazione dell'ordinanza in oggetto non soddisfa il requisito dell'urgenza quale risposta a *«pericolo attuale, concreto ed irreparabile per la pubblica incolumità»* (C.d.S. 344/21, cit.), facendo essa riferimento a disagi permanenti, in varia misura, sin dal 2022;



Il Prefetto della provincia di Alessandria

RITENUTO infine che l'ordinanza in oggetto, costituendo sostanziale reiterazione di precedenti provvedimenti, dei quali uno fatto oggetto di inosservati rilievi da parte della scrivente, in omissione dell'obbligo di preventiva comunicazione ex art. 54 T.U.E.L, costituisca perturbamento della funzione di indirizzo e coordinamento in materia di pubblica sicurezza attribuita al Prefetto dall'art. 13 della l. 1° aprile 1981, n. 121;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, «*Testo unico degli Enti Locali*»;

VISTA la l. 1° aprile 1981, n. 121, «*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*»;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 «*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*»;

VISTO l'art. 21 nonies della l. 7 agosto 1990, n. 241

D I S P O N E

l'ordinanza n. 6, emessa dal Sindaco del Comune di Carrega Ligure il 30 giugno 2025, è annullata.

Avverso il presente provvedimento può essere interposto ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato in quello di centoventi giorni, entrambi decorrenti dalla comunicazione del medesimo.

Alessandria, data del protocollo.

IL PREFETTO
(Vinciguerra)

EL

- Al Comune di Carrega Ligure, che darà al presente provvedimento pubblicità analoga a quella dell'ordinanza annullata;
- Alla Provincia di Alessandria;
- Alla Questura di Alessandria;
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria.